

Penale Sent. Sez. 2 Num. 46964 Anno 2016

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udiienza: 10/06/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Zocco Oreste, nato il 24.02.1958

Bucca Santa nato il 14.01.1965

Calabrò Antonino nato il 02.02.1969

avverso la sentenza n.491/2015 della Corte d'appello di Messina, sezione penale, del 11.05.2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tosto , che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

udito l'avvocato Filippo Maria Barbera per la parte civile del Comune di Barcellona P.G. che ha insistito per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per gli imputati Zocca e Calabrò, l'avv.Giuseppe Tortora che ha insistito per

l'accoglimento, riportandosi ai motivi.

MOTIVI della DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina, confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., in data 01.10.2013, che aveva condannato Zocco Oreste, Bucca Santa e Calabrò Antonino alla pena di giustizia per i reati di seguito indicati

Zocca Oreste;

del delitto previsto dagli artt. 81 cpv e 640 comma secondo numero 1 cod.pen., poiché nella qualità di dipendente del Comune di Barcellona P. G. impiegato nel VII settore; con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetteva in tempi diversi più violazioni della stessa legge, in particolare con artifici e raggiri consistiti nell'omessa annotazione sul cartellino elettronico di allontanamenti intermedi dal posto di lavoro, attestava falsamente la propria presenza in ufficio inducendo in errore l'amministrazione di appartenenza e procurandosi così un ingiusto vantaggio patrimoniale, pari alla retribuzione indebitamente percepita, per i periodi di tempo che di seguito, sono indicati, durante i quali si era allontanato indebitamente dal posto di lavoro.

In data 27 dicembre 2007 si allontanava, in più occasioni dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 53 minuti circa;

In data 31 dicembre 2007 si allontanava, in più occasioni, dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 32 minuti circa. In data 3 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni, dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 271 minuti circa,

In data 4 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni, dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 46 minuti circa.

In data 8 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni, dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 89 minuti circa

In data 10 marzo 2008 si allontanava in più occasioni, dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 31 minuti circa.

In data 11 marzo 2008, si allontanava in più occasioni, dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 95 minuti circa;

In data 14 marzo 2008, si allontanava in più occasioni dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 56 minuti circa;

In data 19 marzo 2008 si allontanava in più occasioni, dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 36 minuti circa.

In data 21 marzo 2008, si allontanava in più occasioni, dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 33 minuti circa;

delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 640 secondo comma n. 1) cod.pen. poiché commessi ai danni di ente pubblico In Barcellona P.G. dal 27 dicembre 2007 al 21 marzo 2008.

Bucca Santa

del delitto previsto dagli artt. 81 cpv e 640 comma secondo numero 1 cod.pen., poiché nella qualità di dipendente del Comune di Barcellona P. G. impiegato nel VII settore; con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetteva in tempi diversi più violazioni della stessa legge, in particolare con artifici e raggiri consistiti nell'omessa annotazione sul cartellino elettronico di allontanamenti intermedi dal posto di lavoro, attestava falsamente la propria presenza in ufficio inducendo in errore l'amministrazione di appartenenza e procurandosi così un ingiusto vantaggio patrimoniale, pari alla retribuzione indebitamente percepita, per i periodi di tempo che di seguito, sono indicati, durante i quali si era allontanato indebitamente dal posto di lavoro.

In data 3 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 38 minuti circa,
In data 7 gennaio. 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 68 minuti circa.
In data 8 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 75 minuti circa
In data 10 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 39 minuti circa.
In data 11 gennaio 2008, si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 41 minuti circa;
In data 17 marzo 2008, si allontanava in più occasioni dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 31 minuti circa;
In data 18 marzo 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 38 minuti circa.
delitti tutti aggravati ai sensi dell'art.640 secondo comma n.1) cod.pen. poiché commessi ai danni di ente pubblico In Barcellona P.G. dal 3 gennaio 2008 al 18 marzo 2008

Calabrò Antonino

del delitto previsto dagli artt. 81 cpv e 640 comma secondo numero 1 cod.pen. ,poiché nella qualità di dipendente del Comune di Barcellona P. G. impiegato nel VII settore; con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetteva in tempi diversi più violazioni della stessa legge, in particolare con artifici e raggiri consistiti nell'omessa annotazione sul cartellino elettronico di allontanamenti intermedi dal posto di lavoro, attestava falsamente la propria presenza in ufficio inducendo in errore l'amministrazione di appartenenza e procurandosi così un ingiusto vantaggio patrimoniale, pari alla retribuzione indebitamente percepita, per i periodi di tempo che di seguito, sono indicati, durante i quali si era allontanato indebitamente dal posto di lavoro .

In data 27 dicembre 2007 si allontanava, in più occasioni dai posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 94 minuti circa;

In data 28 dicembre 2007 si allontanava, in più occasioni, dai posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 80 minuti circa

In data 29 dicembre 2007 si allontanava, in più occasioni, dai posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 169 minuti circa

In data 11 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 70 minuti circa,

In data 12 gennaio. 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 146 minuti circa.

In data 15 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 40 minuti circa

In data 15 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 32 minuti circa

In data 31 gennaio 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 55 minuti circa

In data 10' marzo 2008 si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 39 minuti circa.

In data 13 marzo 2008,, si allontanava in più occasioni ,dal posto di lavoro omettendone l'annotazione sul cartellino per un totale di 35 minuti circa;

delitti tutti aggravati ai sensi dell'art.640 secondo comma n.1) cod.pen. poiché commessi ai danni di ente pubblico In Barcellona P.G. dal 27 dicembre 2007 al 13 marzo 2008.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza :

1. Zocca Ernesto , che ha dedotto:

a) La violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza,



contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di truffa come contestata in rubrica; per la peculiarità dell'attività lavorativa prestata, l'imputato Zocco era autorizzato ad uscire dagli uffici comunali, come ha testimoniato anche dall'Ing. Gaetano Calabrò, all'epoca dei fatti Dirigente dell'ufficio.

b) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. per travisamento della prova - deposizioni dei testi ing. Calabrò, maresciallo Rappazzo ed appuntato Mauro, specificatamente indicate nei motivi di appello, il cui tenore letterale è tutt'altro che *contra reum* chiarendo invece elementi di piena legittimazione della condotta. La Corte di Appello ha travisato o ha mancato di valutare tali prove. L'oggetto della cognizione devoluta alla Corte Ecc.ma di Cassazione, è quindi l'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione delle prove prima indicate e quelli che il Giudice di merito ne ha erroneamente tratto.

prescrizione del reato.

Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei.

2. Bucca Santa, che ha dedotto:

a) in relazione all'art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p. lamenta l'inosservanza e erronea applicazione della legge penale — contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante il vizio dal testo del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera e) c.p.c. Secondo la ricorrente la Corte ha errato nel rigettare il primo motivo d'appello, col quale si era chiesta l'assoluzione dell'imputata, non essendo stata fornita la prova della commissione del fatto, posto che la metodologia di identificazione utilizzata non consentiva l'individuazione dell'esponente.

b) violazione degli artt. 81 cpv e 640 comma 2 c.p. - art. 125 c.p.p. - 192 comma 1 e 546 comma 1 c.p.p. - art. 11 - 12 l.r. siciliana 21/12/1995 n.85 - in relazione all'art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p. - inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale — contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante il vizio dal testo del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera e) c.p.c. L'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato che la deducente era una contrattista (LSU) nell'ambito del PUC (progetto di utilità collettiva) ex L.R. Sicilia n. 85/95 e come tale era esente

dall'obbligo di timbrare il cartellino di entrata/uscita (badget).

c) violazione degli artt. 81 cpv e 640 comma 2 n.1 c.p -degli art. 125 c.p.p. — 192 comma 1 c.p.p.— 546 comma 1 c.p.p in relazione all'art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p. -. —erronea applicazione della legge penale — contraddittorieta' o manifesta illogicità della motivazione risultante il vizio dal testo del provvedimento impugnato in relazione all'art.606 comma 1 lettera e) c.p.p.La Corte non ha individuato un concreto danno economico per l'Ente Pubblico pur essendo tale elemento essenziale nella configurazione del reato.

d) violazione degli artt. 62 comma 1 n. 4 c.p- art. 125 -192 comma 1 - 546 comma 1 c.p.p. - in relazione all'art. 606 lettere b) c.p.p. - inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale - mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.606 comma 1 lettera e) c.p.p. Ha errato il giudice d'appello nel disattendere il V motivo di appello con il quale la deducente, in via subordinata, si è lamentata della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 punto n. 4 c.p., trattandosi nella fattispecie comunque di un danno di speciale tenuità.

e) violazione degli art. 175 comma 1 c.p ed art. 133 c.p.-degli artt. 125.192 comma 1 - 546 comma 1 cpp- in relazione all'art. 606 lettera b) c.p.p. —inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale — mancanza, della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione all'art. 606 lettera b cpp.-

In via subordinata ha errato il Giudice di secondo grado che ha disatteso il VI motivo d'appello con motivazione stereotipata avendo la deducente chiesto la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

f) violazione degli art. 157 c.p e 161 c.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lettere b) c.p.p. - inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale .il reato contestato va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

3. Calabrò Antonino, che ha dedotto

a) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di truffa come contestato in rubrica. Lamenta il ricorrente la carenza degli elementi strutturali della condotta truffaldina , e la mancanza di una prova coerente attesa la mancanza di sistemi di rilevazioni delle uscite e la esistenza di autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di lavoro.

b) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. per travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni testimoniali di Turrisi, La Torre ed Imbesi, richiamate nei motivi di appello e sostanzialmente interpretate in modo difforme dal significato oggettivo dei termini, dalla Corte di merito.

c) la violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio: art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento all'art. 133 c.p., essendo del tutto immotivata la mancata riduzione della pena

d) La prescrizione del reato. Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei.

2. I tre ricorsi sono tutti manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili

2.1 Del tutto infondato sono i primi due motivi del ricorso Zocco.

2.1.a) Infatti le critiche dedotte sono tutte dirette a censurare il fatto quale emerge dalla ricostruzione dei giudici del merito e sono finalizzate a dare avallo ad una un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella sostenuta dai decidenti di merito e che a quella si sovrapponga, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la decisione non può difatti essere invalidata da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata. Da sempre questa Corte ha evidenziato che la valutazione delle prove e la scelta delle ragioni idonee a sostenere la decisione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (conf n.160474; n 152565; n 151926 e più di recente rv. 235507; rv 265482) e che in sede di cassazione non possono essere riproposte le valutazioni dei fatti e delle testimonianze operate dai giudici di merito,

ed esposte in sentenza con ragionamento logico ed esauriente. (n.158831, n 151926). Non è ,pertanto, censurabile in cassazione l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla individuazione delle fonti del proprio convincimento, alla valutazione delle prove ed alla loro attendibilità e concludenza, purché la motivazione sia corretta dal punto di vista logico e giuridico. (conf mass n 151468 ed ivi citate; (n 150541; n 150282).D'altre parte, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione relativa alla sussistenza del reato di truffa: la Corte di merito, dopo aver puntualmente richiamato quanto ritenuto dal primo giudice sui due episodi giudicati truffaldini, ha evidenziato , in ordine a tali fatti, l'assoluta carenza di documentazione circa le deduzioni difensive che sono state considerate, pertanto, meramente apodittiche. indicato le acquisizioni probatorie che giustificano la dichiarazione di responsabilità per prolungati allontanamenti dal posto di lavoro dello Zocca .

2.3.b La inammissibilità dei motivi di ricorso e la mancata instaurazione di un corretto rapporto processuale di impugnazione comporta che non possa essere valutata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado.

2.1 Manifestamente infondato è anche il ricorso Bucca.

2.1.a Inammissibili sono i primi due motivi del ricorso . E' versato in fatto quello relativo alle modalità di identificazione , modalità ritenute idonee nei due gradi del giudizio di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nessuna rilevanza può avere, rispetto all'affermazione di responsabilità ,il rilievo che l'imputata non era tenuta, normativamente, a timbrare il cartellino : anche se ciò fosse giuridicamente sostenibile ,rimane il fatto che la Bucca il cartellino lo timbrava, e ciò costituisce il raggiro truffaldino, per assicurarsi l'attestato della presenza sul luogo del lavoro e giustificare in tal modo surrettiziamente, l'adempimento della prestazione per la quale veniva pagata , mentre in effetti, secondo quanto emerge dai servizi di osservazione degli inquirenti, puntualmente richiamati in sentenza , ella si sottraeva al lavoro allontanandosi ingiustificatamente.

2.1b Questa Corte,in ipotesi di condotte affatto simili a quelle qui in esame, ha già ripetutamente affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di

assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili. L'omessa timbratura del cartellino, in occasione di allontanamenti intermedi del dipendente, impedisce pertanto a sua volta il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità dell'attività lavorativa prestata, tanto in vista di un recupero (ove previsto) del periodo di assenza, quanto in vista di una detrazione correlativa dal compenso mensile, così che, sotto tali profili, costituisce condotta idonea a trarre in inganno ed a far conseguire ingiusti profitti (Riv. 183150; Riv. 173033; Riv. 169953).

Deve chiarirsi ulteriormente, in proposito, che l'omissione di cui si tratta è giuridicamente rilevante, poiché il dipendente pubblico, nella specie - è tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili: tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione. In particolare la Corte di legittimità , ha posto l'accento sul fatto che anche l'indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica e che danno apprezzabile non è sinonimo di danno rilevante, non limitandosi il concetto alla mera consistenza quantitativa ma investendo tutti gli aspetti pregiudizievole per il patrimonio . (Rv. 235307 , Rv. 255201, Rv. 258987).

2.1c Inammissibili sono infine i motivi relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità e del beneficio della non menzione: la Corte di merito ha giustificato entrambi con il rilevante numero degli episodi contestati: trattasi di una motivazione priva di manifesta illogicità e ,pertanto, non censurabile in questa sede.

2.1.d La inammissibilità dei motivi di ricorso e la mancata instaurazione di un corretto rapporto processuale di impugnazione comporta che non possa essere valutata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado

3.1.a)Manifestamente infondato è anche il ricorso Calabrò.

Il primo motivo prospetta il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza argomentativa sia in ordine all'elemento oggettivo del reato sia in ordine all'elemento soggettivo; il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova dichiarativa. Il primo motivo è manifestamente infondato perché alle pagg.37/39 ,la Corte ,dopo aver dato atto che Calabrò svolgeva l'attività lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'Ufficio, ha indicato tutte le uscite non supportate da idonea giustificazione documentale ed affermato che l'imputato,nei suoi molteplici movimenti,"*non è mai stato visto con una carpetta o dei fogli in mano ..*" segno inequivoco di interesse lavorativo e che" *non vi è coincidenza tra la data di richiesta di intervento e la data di evasione della stessa*", con una motivazione che,riferendosi a dati oggettivi, è assolutamente convincente. La Corte ,diversamente da quanto affermato in ricorso, ha anche rilevato che Calabrò era rappresentante sindacale provinciale e svolgeva l'attività nei comuni limitrofi ma per allontanarsi dal luogo di lavoro per svolgere tale attività occorreva un apposita comunicazione o permesso che non è stato prodotto.

Quanto al vizio di travisamento della prova dichiarativa,va ricordato che questa Corte ha già ritenuto che ,per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima : pertanto è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, come nel caso in esame, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

La doglianza relativa alla commisurazione della pena attiene al merito del giudizio,non censurabile in sede di legittimità ,tenuto conto che la Corte si è espressa per l'assoluta adeguatezza della stessa in ragione della molteplicità delle violazioni.

La inammissibilità dei motivi di ricorso e la mancata instaurazione di un corretto rapporto processuale di impugnazione comporta che non possa essere valutata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del *dictum* della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00). Va, infine, disposta la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che liquida in euro 4.250,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, cpa e iva.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016

Il Consigliere Estensore

Il Presidente